

Cassazione civile sez. I, 07/03/2023, n.6806

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 23.9.2015 L.M. si Ã" rivolto al Tribunale di Perugia nei confronti della s.p.a. Adnkronos, chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione del suo diritto all'oblio ai sensi D.Lgs. n.196 del 2003, artt. 11 e 15, comma 2.

L'attore ha esposto a fondamento della domanda di risiedere da circa 18 anni a (Omissis), dove si era trasferito dopo aver espiato la condanna penale per reati in materia di stupefacenti, costituendo un contesto di vita del tutto diverso dal precedente, nell'ambito del quale aveva intrapreso una relazione sentimentale e aveva contratto nuove amicizie; che la notizia dell'arresto era rimasta visibile nel sito web dell'agenzia di stampa Adnkronos; che la sua fidanzata era venuta a conoscenza, consultando internet con il motore di ricerca Google, del precedente penale del compagno, di cui era stata tenuta all'oscuro, e aveva deciso di troncare la relazione e in poco tempo anche gli amici comuni avevano preso la stessa decisione; che tali circostanze avevano ingenerato nel ricorrente un forte stato di sofferenza, sfociato poi in una crisi depressiva.

Il sig. L. ha aggiunto di aver chiesto il (Omissis) a Adnkronos la rimozione della notizia dall'archivio visibile sul web e che in data (Omissis) l'agenzia di stampa aveva comunicato al ricorrente l'avvenuta cancellazione dell'articolo sopracitato. Inoltre Adnkronos, tuttavia, si era rifiutata di risarcire il danno richiesto dal L. e provocato dalla mancata cancellazione tempestiva della notizia nel periodo in cui doveva considerarsi maturato il suo diritto all'oblio perchÃ© la notizia aveva perduto la sua originaria valenza informativa per i fruitori del sito Adnkronos e rappresentava la sua persona in modo non piÃ¹ corrispondente alla realtÃ attuale.

2. Adnkronos, costituitasi in giudizio, ha eccepito la tempestiva rimozione dell'articolo dopo la diffida pervenuta dal ricorrente, e ha rilevato che, al momento della pubblicazione, la notizia possedeva i caratteri della veritÃ , continenza e attualitÃ .

La convenuta ha contestato perÃ² di essere obbligata a rimuovere, di sua iniziativa, dai suoi archivi informatici, tutte le notizie che nel tempo avevano perduto i caratteri dell'attualitÃ e dell'interesse per l'informazione del pubblico senza che gli interessati avessero formulato alcuna richiesta in tal senso.

3. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 378 del 3.3.2021, ha rigettato la domanda del ricorrente, affermando che la tutela del diritto all'oblio non comporta automaticamente in capo ad una testata giornalistica l'obbligo di rimozione o deindicizzazione della notizia, dal momento che il diritto del soggetto a non vedere rappresentata una versione di sÃ© non piÃ¹ corrispondente alla realtÃ presuppone una valutazione di non attualitÃ della notizia

che non Ã¨ possibile compiere se non dopo un'espresa richiesta dell'interessato.

Secondo il Tribunale, sarebbe oltremodo gravoso imporre a tutti i content provider un obbligo di controllo e aggiornamento di tutte le notizie che potrebbero perdere attualit  e rilevanza, sicch  si deve ritenere che la responsabilit  del gestore dell'archivio digitale sussista solo allorquando vi sia un'inerzia a fronte di una richiesta formulata dall'interessato. Il Tribunale di Perugia ha escluso pertanto l'illiceit  della condotta di parte convenuta, valorizzando la immediata rimozione della notizia in seguito alla richiesta dell'odierno ricorrente.

4. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione L.M., articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,4,7,11,15,23 del codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), dell'art. 6 della direttiva n. 95/46/CE e della Cost., art. 2.

A tal fine il ricorrente richiama quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimit  che, nel contemperamento tra diritto all'oblio e interesse della collettivit  alla conoscenza del fatto, escludono l'obbligo di deindicizzazione o cancellazione della notizia se permane un interesse storico anche a distanza di molti anni dall'accaduto, come nelle ipotesi in cui le vicende riguardino personaggi famosi. Il ricorrente sostiene, pertanto, che, nel caso in esame non vi era alcun interesse alla conservazione della notizia, riguardante un cittadino comune, le cui vicende giudiziarie si erano esaurite con l'espiazione della pena.

Ha proposto controricorso Adnkronos s.p.a. e ha eccepito preliminarmente l'inammissibilit  del ricorso perch  proposto per preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilit  del ricorso in ragione dell'inappellabilit  delle sentenze di primo grado sancita dal D.Lgs. n.196 del 2003, art. 152 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 10.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' stata fissata udienza per la discussione orale che Ã¨ stata celebrata il 20.2.2023.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. L'eccezione di inammissibilit  del ricorso perch  proposto per saltum in difetto di accordo delle parti, Ã¨ palesemente infondata, come osservato nell'ordinanza interlocutoria, perch  la sentenza in questione Ã¨ inappellabile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 2003, art. 152 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 10, e pertanto ricorribile direttamente per cassazione.
7. Con il controricorso Adnkronos ha eccepito altres  la tardivit  del ricorso perch  proposto solo il 1.10.2021 avverso sentenza pubblicata il 3.3.2021, ma notificata in data

14.7.2021, con il preteso effetto di determinare la scadenza del termine per impugnare in data 13.9.2021.

Tale affermazione, non coltivata in sede di discussione orale, non Ã¨ agevolmente comprensibile poichÃ© il termine per proporre ricorso per cassazione, a norma dell'art. 325 c.p.c., Ã¨ di giorni sessanta e veniva quindi a scadere solo il 13.10.2021.

8. Occorre poi precisare, a sgombrare il campo da possibili equivoci, che alla fattispecie non Ã¨ applicabile *ratione temporis* il Regolamento 27.4.2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÃ© alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento sulla protezione dei dati â GDPR), entrato in vigore dopo i fatti, anteriori al novembre del 2014.
9. La prima delle questioni evidenziate nell'ordinanza interlocutoria, ossia se pure lâeditore del sito web e non solo il gestore del motore di ricerca puÃ² ritenersi responsabile del trattamento dei dati, non Ã¨ realmente oggetto del contendere.

Nulla ha eccepito in proposito la controricorrente e il Tribunale di Perugia ha ragionato, implicitamente ma chiaramente, in questa prospettiva, tanto da rigettare la domanda non giÃ perchÃ© fosse stata proposta contro un soggetto non legittimato o titolare passivo del rapporto controverso, ma solo perchÃ© Ã¨ stato ritenuto che la responsabilitÃ dell'editore scaturisse solo dalla mancata attivazione tempestiva alla richiesta di intervento da parte dell'interessato.

EÃ¨ quindi solo per completezza che si osserva che non vi puÃ² essere alcun dubbio in tal senso alla luce di quanto affermato dalla sentenza Google Spain C-131/12 che ha affermato che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'attivitÃ di un motore di ricerca si distingue e si aggiunge a quello effettuato dagli editori dei siti web.

In questo senso Ã¨ schierata inequivocabilmente la giurisprudenza di questa Corte che si Ã¨ ripetutamente occupata di controversie afferenti il trattamento dei dati personali e il diritto all'oblio promosse proprio nei confronti degli editori del sito web (Sez.3, n. 5525 del 5.4.2012; Sez. 1, n. 7559 del 27.3.2020; Sez. 1, n. 9147 del 19.5.2020; e infine, assai recentemente, Sez.1, n. 2893 del 31.1.2023).

10. La seconda questione posta dall'ordinanza interlocutoria attiene ai presupposti e al contenuto dell'intervento richiesto all'editore del sito web, responsabile del trattamento dei dati.

Con la predetta ordinanza il Collegio si Ã¨ interrogato sulla esigibilitÃ di un obbligo generalizzato di controllo sull'attualitÃ dell'informazione ricavabile dalla consultazione on line, sia sotto il profilo dell'estensione quantitativa del controllo, sia sotto il profilo della tecnica adeguata da impiegare per evitare illegittime compressioni del diritto all'oblio e nello

stesso tempo garantire la praticabilità del controllo e la conservazione di una traccia informativa idonea a realizzare la conservazione della memoria storica piuttosto che la permanenza dell'informazione giornalistica.

11. Ai fini di causa questo secondo profilo non è pertinente per la semplice ragione che Adnkronos, a richiesta del sig. L. non si è limitata a disporre la deindicizzazione ma ha provveduto alla cancellazione dell'articolo.
12. È quindi solo per completezza di disamina che la Corte ricorda di aver recentemente rimeditato l'orientamento giurisprudenziale che riteneva adeguata e sufficiente tutela per il diritto all'oblio richiesto dall'interessato la sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca (espresso con le decisioni n. 7559 del 27.3.2020, n. 9147 del 19.5.2020 e n. 15160 del 31.5.2021) per affermare con l'ordinanza n. 2893 del 31.1.2023 che «In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex Cost., art. 21 della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.»
13. La questione di diritto che deve essere risolta e che è stata posta con il motivo all'attenzione della Corte è se l'obbligo di intervento del titolare del sito web presupponga una richiesta dell'interessato o invece vi preesista per il solo fatto della sopravvenuta inattualità della notizia per effetto del decorso del tempo, sì che sarebbe configurabile la sua responsabilità risarcitoria per non avervi provveduto anche in difetto di una richiesta dell'interessato.
14. La Corte ritiene corretto il responso del giudice umbro nel primo senso, allorché la notizia (come in questo caso è pacifico ed è stato accertato dal Tribunale con statuizione non censurata) è stata a suo tempo legittimamente pubblicata in presenza di un interesse pubblico informativo; in tal senso si è espressa questa Corte proprio con l'ordinanza sopra richiamata n. 2893 del 2023, con riferimento agli artt. 16 e 17 del GDPR (come si è detto non applicabile *ratione temporis* alla presente controversia), che delineano un obbligo di intervento senza indugio, temporalmente calibrato in relazione alla richiesta dell'interessato.

Giustamente il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, che proprio perché la condotta lesiva consiste nell'esposizione di una rappresentazione non più attuale della propria persona,

occorre la percezione del divario fra l'immagine pregressa e quella attuale, che non può che essere rimessa alla sensibilità e all'onere di attivazione dell'interessato, dovendosi in difetto presumere la persistente conformità della notizia alla realtà attuale.

Per altro verso, e in doveroso bilanciamento degli interessi in gioco, sarebbe eccessivamente oneroso accollare al gestore di un archivio digitale di notizie l'onere di un controllo periodico del loro superamento e della loro inattualità, in difetto di qualsiasi parametro temporale fissato dalla legge e sulla base di elementi del tutto sconosciuti come l'evoluzione personale dei soggetti interessati.

15. In questo senso militava già la disciplina Europea antecedente al GDPR, contenuta nella Direttiva CE 24.10.1995 n. 46, applicabile *ratione temporis*.

L'art. 12, lettera b), imponeva agli Stati membri di garantire a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non fosse conforme alle disposizioni della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; l'art. 14, lettera a), consentiva agli interessati di opporsi, almeno nei casi di cui all'art. 7, lettere e) e f), in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che li riguardavano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale.

In altre parole, anche la disciplina Europea anteriore al GDPR si atteggiava in termini di richieste ed opposizioni dell'interessato, così chiaramente evocando la necessità di un'attivazione da parte sua.

16. Ci ha condotto, giustappunto, la Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 13.5.2014- C-131/12 (sentenza *Google Spain*) ad affermare che l'art. 2, lett. b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come trattamento di dati personali, ai sensi del citato art. 2, lett. b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento summenzionato, ai sensi dell'art. 2, lett. d), di cui sopra; e inoltre, che gli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca

effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ci² eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per s[©] lecita.

17. La disciplina nazionale, contenuta nel c.d. Codice della privacy, di cui al D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, anche prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 10.8.2018 n. 101, per lâ?adeguamento al GDPR, presupponeva in modo chiaro e inequivoco che i diritti spettanti allâ?interessato fossero esercitati con attivazione da parte sua con una specifica richiesta.

Lâ?art. 7 era strutturato in termini di diritto dellâ?interessato ad ottenere lâ?intervento del gestore dei dati.

Lâ?art. 8 attribuiva allâ?interessato il diritto di ottenere la conferma dellâ?esistenza o meno di dati personali che lo riguardavano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Lâ?art. 9 disciplinava la richiesta rivolta al titolare o al responsabile nelle sue possibili modalit^Â operative.

18. Tali conclusioni sono corroborate dalla recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione dellâ?8.12.2022 â? C-460, per vero incentrata sul contenuto degli oneri probatori gravanti rispettivamente sul titolare dei dati personali e sul gestore del sito, e che purtuttavia d^Â per scontata la necessit^Â di una richiesta dellâ?interessato ed entro certi limiti di prova da parte sua.

La Corte Europea si ^Â infatti occupata di stabilire se e in che misura spetti alla persona che ha presentato la richiesta di deindicizzazione fornire elementi di prova per corroborare la sua affermazione relativa allâ?inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto menzionato e, dallâ?altro, se il gestore del motore di ricerca debba esso stesso cercare di chiarire i fatti al fine di accertare lâ?esattezza o meno delle informazioni asseritamente inesatte ivi contenute.

Quanto agli obblighi incombenti alla persona che richiede la deindicizzazione per lâ?inesattezza di un contenuto indicizzato, ^Â stato ritenuto che spetti ad essa dimostrare lâ?inesattezza manifesta delle informazioni che compaiono in detto contenuto o, quanto meno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalit^Â di tale contenuto.

Tuttavia, al fine di evitare un onere eccessivo idoneo a minare lâ?effetto utile del diritto alla deindicizzazione, il richiedente ^Â tenuto unicamente a fornire gli elementi di prova che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dimostrare tale inesattezza manifesta; il richiedente, perci^Â, non ^Â tenuto, in linea di principio,

a produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione presso il gestore del motore di ricerca, una decisione giurisdizionale, anche scaturente da procedimento sommario. Imporre un obbligo siffatto a detta persona avrebbe, infatti, l'effetto di far gravare su di essa un onere irragionevole.

Inoltre il gestore del motore di ricerca, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell'elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull'insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Tuttavia, nell'ambito della valutazione delle condizioni di applicazione di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera a), del GDPR, il gestore non può essere tenuto a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di elementi di fatto che non sono suffragati dalla richiesta di cancellazione, al fine di determinare la fondatezza di tale richiesta.

Pertanto, in sede di trattamento di una richiesta del genere, non può essere imposto al gestore del motore di ricerca in questione un obbligo di indagare sui fatti e di organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio, con il fornitore di contenuto, diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all'esattezza del contenuto indicizzato. Tale obbligo costringerebbe il gestore del motore di ricerca stesso a contribuire a dimostrare l'esattezza o meno del contenuto menzionato e farebbe gravare su di lui un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente da esso attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità, e comporterebbe quindi un serio rischio che siano deindicizzati contenuti che rispondono ad una legittima e preponderante esigenza di informazione del pubblico e che divenga quindi difficile trovarli in Internet.

A tal riguardo, sussisterebbe un rischio reale di effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione e di informazione se il gestore del motore di ricerca procedesse a una deindicizzazione del genere in modo pressoché sistematico, al fine di evitare di dover sopportare l'onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l'esattezza o meno del contenuto indicizzato.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere detta richiesta di deindicizzazione. Lo stesso vale qualora l'interessato apporti una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell'editore del sito Internet e basata sulla constatazione che informazioni incluse nel contenuto indicizzato, che non hanno un carattere secondario rispetto alla totalità di quest'ultimo, sono, almeno a prima vista, inesatte.

Per contro, nel caso in cui l'inesattezza di tali informazioni incluse nel contenuto indicizzato non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dall'interessato, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria, ad accogliere siffatta richiesta di deindicizzazione. Nel caso in cui sia avviato un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull'asserita inesattezza di informazioni incluse in un contenuto indicizzato e l'esistenza di tale procedimento sia stata portata a conoscenza del gestore del motore di ricerca di cui trattasi, incombe al gestore, al fine di fornire agli utenti di Internet informazioni sempre pertinenti e aggiornate, aggiungere, nei risultati della ricerca, un avvertimento riguardante l'esistenza di un procedimento del genere.

È così evidente che la giurisprudenza Europea presuppone ed implica necessariamente un onere di attivazione da parte dell'interessato, sempre che il contenuto originariamente pubblicato fosse lecito, e pure un ragionevole contributo probatorio.

19. Deve quindi concludersi che il ricorso sia infondato, non potendosi ritenere che Adnkronos fosse tenuta a eliminare dal proprio archivio la notizia dell'arresto del sig. L., a suo tempo legittimamente pubblicata, prima della richiesta da parte sua, prontamente soddisfatta.

Non può certamente essere condivisa l'obiezione proposta dal ricorrente in sede di discussione orale, basata sulla onerosità dell'iniziativa così richiesta ai soggetti interessati.

Al di là del dato testuale, la proposizione della richiesta non richiede né formalità, né tecnicismi e non abbisogna del ricorso a una difesa tecnica, né a consulenti di sorta e di conseguenza non genera alcun costo aggiuntivo.

Al contrario, sarebbe l'imposizione ai gestori di uno scandagliamento periodico di informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate a imporre ai gestori un onere insostenibile e gravido di conseguenze per la libertà dell'informazione.

20. Al proposito la Corte ritiene di enunciare il seguente principio di diritto:

«In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR), applicabile *ratione temporis*, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.»

21. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli

altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, d'atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023

Campi meta

Massima : *Il gestore di un sito web non Ã" tenuto a cancellare, deindicizzare o aggiornare un articolo in difetto di richiesta dell'interessato.*

Supporto Alla Lettura :

PRIVACY

Il diritto alla protezione dei dati personali Ã" un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Oggi Ã" tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÃ© alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Interessato Ã" la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Titolare Ã" la persona fisica, l'autoritÃ pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalitÃ del trattamento. Responsabile (esterno) Ã" la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Organismo di tutela Ã" rappresentato dal Garante della privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, Ã" un'autoritÃ amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertÃ fondamentali e il rispetto della dignitÃ nel trattamento dei dati personali.